

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Approfondimento

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121 *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*

Il **Decreto legislativo 121/2018** ha introdotto una nuova disciplina in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, nonché dei condannati infraventicinquenni per reati commessi mentre erano ancora minori di età, andando a introdurre una normativa peculiare rivolta solo a questa tipologia di soggetti, della quale vi era assoluta esigenza. L'assenza di una specifica disciplina risultava essere piuttosto paradossale, in un sistema come il nostro che ha posto al centro dell'intero processo minorile la tutela delle esigenze educative nei procedimenti che vedono coinvolti i minorenni autori di reato, ma che poi risultava essere così monco nella fase dell'esecuzione. Una fase che è, invece, quella forse più complessa e durante la quale l'aspetto pedagogico deve essere curato al massimo.

Al **Capo I** riguardante le **disposizioni generali**, l'**articolo 1** stabilisce al secondo comma che *l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché tendere a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.*

Vediamo quali sono le novità maggiormente significative introdotte con il nuovo testo.

Il **Capo II** affronta il tema dell'**esecuzione esterna e delle misure penali di comunità**. All'**articolo 2** sono, innanzitutto, disciplinate le misure penali di comunità: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari. Queste tipologie di misure sono disposte qualora risultino idonee a favorire *l'evoluzione positiva della personalità*, un percorso sia educativo che di recupero. La loro disposizione è, tuttavia, sempre subordinata alla condizione che non sussista il pericolo di sottrazione all'esecuzione da parte del condannato o che egli non commetta altri reati. Per quanto concerne la scelta del tipo di misura da concedere al minorenne, si deve tener conto dell'esigenza primaria di garantire un suo rapido inserimento sociale, con il minor sacrificio della libertà personale. Salvo situazioni particolari, l'esecuzione

delle misure avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne, nel rispetto di quelle che sono le già esistenti e positive relazioni socio-familiari, e la loro durata è corrispondente a quella della pena da eseguire. Ciò avviene sempre che non vi siano elementi che possano indurre a ritenere che esistano dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Può essere disposto, inoltre, il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale e, al fine di favorire il percorso educativo del condannato, esse possono essere organizzate anche in modo da ospitare solamente i minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione esterna. All'**articolo 3** si stabilisce che il tribunale di sorveglianza nel disporre una misura penale di comunità, prescrive che sia svolta altresì un'attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito o di volontariato.

Vediamo, di seguito, i casi di applicazione delle diverse misure:

- l'**affidamento in prova al servizio sociale**, disciplinato dall'**articolo 4**, anche con detenzione domiciliare come da articolo 5, è applicabile quando la pena detentiva non supera i 4 anni;
- la **detenzione domiciliare**, disciplinata dall'**articolo 6**, è applicabile nei casi in cui non sussistano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, applicabile quando la pena non supera i tre anni;
- la **semilibertà**, disciplinata dall'**articolo 7**, è applicabile quando il minorenne abbia già espiato almeno un terzo della pena.

Partendo dall'affidamento in prova al servizio sociale, vediamo che l'**articolo 4** prevede che venga predisposto un programma, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contenente una serie di impegni inerenti le attività di istruzione e/o di formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'inclusione sociale; le prescrizioni riguardanti la dimora; la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi; nonché quelle dirette ad impedire lo svolgimento di attività ovvero relazioni personali che possono indurre a commettere di ulteriori reati. L'**affidamento in prova** può essere applicato anche con detenzione domiciliare, **articolo 5**, in alcuni giorni della settimana, presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunità. L'**articolo 6** disciplina la **detenzione domiciliare**, stabilendo che il tribunale di sorveglianza, quando la dispone, ne fissi le modalità di svolgimento tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto per il minorenne. Il minorenne non può allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. In caso, invece, di **concessione della misura della semilibertà** prevista all'**articolo 7**, il condannato minorenne può trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale. All'interno del programma educativo da seguire, vengono indicate le prescrizioni che il minorenne deve osservare all'esterno, con riferimento ai rapporti con familiari e con il competente ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché gli orari entro i quali deve esser fatto ritorno in istituto. Il tribunale di sorveglianza per i minorenni è competente a decidere, come disciplinato dall'**articolo 8** sulle **misure penali di comunità**: ne stabilisce la loro adozione, l'eventuale sospensione o finanche la revoca.

Il **Capo III** disciplina la **fase dell'esecuzione**. Si veda, in particolare, l'**articolo 10** che regola l'ipotesi specifica in cui, nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne. In questo caso, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Egli ha quindi la possibilità, qualora ritenga che sussistano le necessarie condizioni, di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste

per i minorenni. Nella valutazione, il magistrato dovrà tener conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo.

Il **Capo IV** è dedicato all'**intervento educativo** e all'**organizzazione degli istituti penali per minorenni**. Più nel dettaglio, è importante evidenziare, innanzitutto, l'**articolo 14** che **disciplina il progetto di intervento educativo** per i minorenni, stabilendo che, durante la loro permanenza negli istituti penali, venga predisposto, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione, un progetto educativo elaborato in base alle attitudini e alla personalità, sulla base della flessibilità educativa e della personalizzazione delle prescrizioni, sempre previo l'ascolto del soggetto. Di fondamentale importanza è poi la garanzia, stabilita al secondo comma, di un adeguato supporto psicologico fornito al minorenne da personale specializzato.

Vediamo, inoltre, il contenuto di alcuni altri articoli del nuovo testo: l'**articolo 15**, con il quale si stabilisce che deve essere assicurata la **separazione dei minorenni dai giovani adulti**, quella degli **imputati dai condannati** e che le **donne devono essere ospitate in istituti o sezioni apposite**; l'**articolo 17** che stabilisce che la **permanenza all'aria aperta** deve essere di almeno quattro ore al giorno, salvo l'esistenza di alcuni specifici motivi che rendano necessaria una riduzione dell'orario; l'**articolo 18** che disciplina la possibilità per i detenuti di **frequentare dei corsi di istruzione e/o di formazione** all'esterno dell'istituto; l'**articolo 19** riguardante la **tutela dell'affettività**, un aspetto estremamente importante in particolare quando si tratta di minorenni, in base al quale il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili e alla possibilità di usufruire ogni mese di quattro visite prolungate con i congiunti o con persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo.

Segnaliamo, inoltre, il contenuto dell'**articolo 22** inerente la **territorialità dell'esecuzione**. Esso stabilisce che la pena debba essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo che risulti più agevole mantenere le relazioni personali e socio-familiari che siano educativamente e socialmente significative. Questa disposizione viene meno qualora il magistrato ritenga che sussistano dei motivi ostativi, dovuti anche all'esistenza di collegamenti con ambienti criminali che potrebbero ulteriormente danneggiare il minorenne.

Infine, l'**articolo 25**, disciplina la **trasmissione alle Camere**, ad opera del Ministro della giustizia, con cadenza annuale per il triennio 2019-2021, di una **relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo** evidenziando le eventuali criticità riscontrate e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare.

CARLA MURA